CAMERA DEI DEPUTATI N. 388

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, CURCI, D'AMATO CARLO, LENOCI, MORONI, RENZULLI, ROTIROTI

Presentata il 2 luglio 1987

Ordinamento della professione di biologo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha per oggetto l'estensione alla professione di biologo delle norme di cui al titolo II, capo I del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di quelle di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e rappresenta il giusto riconoscimento del peculiare carattere sanitario di tale professione.

Essa, inoltre, si propone di far chiarezza riguardo all'abilitazione all'esercizio professionale di coloro che hanno conseguito l'iscrizione all'Ordine professionale secondo la normativa transitoria di cui all'articolo 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, rimasta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980.

L'attività del biologo si esplica e caratterizza come apporto essenziale alla realizzazione di una moderna organizzazione sanitaria e deve rientrare, quindi, nell'ambito delle professioni sanitarie con tutte le conseguenzialità che discendono da tale inserimento.

Va ricordato che con la legge 24 maggio 1967, n. 396, istitutiva dell'ordinamento della professione di biologo, questa era già delineata come attività a carattere prevalentemente sanitario.

Va fatto riferimento, ancora, alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale i cui obiettivi postulano l'intervento della professionalità del biologo.

Va aggiunto, ancora, che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, che ricostituiva gli Ordini delle professioni sanitarie (medici, farmacisti, veterinari, ostetriche), non ha previsto, e non poteva prevedere, quanto oggi si vuol disciplinare.

Va considerato, infine, il grande sviluppo di questa professione in linea con il progresso scientifico e l'esistenza di oltre 20.000 iscritti all'Ordine professionale.

Appare, quindi, ai proponenti pienamente giustificata, ed in linea con i tempi mutati, l'inserimento della professione del biologo in quella sanitaria e la esigenza della definizione di una struttura periferica e centrale dell'Ordine professionale identica a quella delle altre professioni sanitarie, apparendo assolutamente insufficiente una organizzazione ordinistica, unica a livello nazionale.

Più in particolare, con l'articolo 1 si riconosce che la professione di biologo è professione sanitaria, si individuano i requisiti per l'abilitazione all'esercizio professionale e le norme applicabili.

Con l'articolo 2 si puntualizza che la iscrizione all'albo ed all'elenco speciale, di cui all'articolo 2 della legge n. 396 del 1967, dà diritto all'elettorato attivo e passivo e si abrogano le norme incompatibili.

Con l'articolo 3 si prevedono modalità e termini per la costituzione degli Ordini provinciali e per la elezione dei rappresentanti negli stessi.

Con l'articolo 4 si fissa in 13 il numero dei componenti del Comitato centrale che dovrà reggere la Federazione nazionale degli Ordini.

Con l'articolo 5 si prevede la necessaria integrazione della Commissione centrale delle professioni sanitarie, con la partecipazione di biologi.

Con l'articolo 6 si disciplinano i rapporti economici ed amministrativi tra l'Ordine nazionale e la Federazione nazionale degli ordini dei biologi.

Con l'articolo 7 si dispone l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La professione di biologo, istituita con la legge 24 maggio 1967, n. 396, è professione sanitaria, ed è posta per il suo esercizio sotto la vigilanza del Ministero della sanità.

2. Sono abilitati all'esercizio della professione di biologo i laureati in scienze biologiche che abbiano superato l'esame di Stato di abilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e quelli che hanno conseguito l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, ai sensi degli articoli 6, 47 e 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396.

3. All'esercizio della professione di biologo si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo I del testo unico delle leggi sanitarie approvate dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per quanto compatibili con la presente legge, e le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2.

1. I biologi iscritti all'albo e all'elenco speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono elettori e possono essere eletti componenti degli organismi di cui all'articolo 3.

2. Gli articoli 15 e 30 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.

ART. 3.

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 maggio

1967, n. 396, provvede alla costituzione degli ordini provinciali dei biologi e all'indizione delle elezioni per i consigli direttivi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; esso resta in carica, unitamente al Consiglio nazionale, sino alla costituzione degli organismi di cui al Capo III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 4.

1. La Federazione nazionale degli ordini dei biologi è diretta da un Comitato centrale composto da tredici membri.

ART. 5.

1. Fanno parte della Commissione di cui al Capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, per l'esame degli affari concernenti la professione di biologo, un ispettore generale biologo, o, in mancanza, un biologo dirigente o qualifica equipollente, ed otto biologi di cui cinque effettivi e tre supplenti.

ART. 6.

1. Alla Federazione nazionale degli Ordini dei biologi è trasferito in piena proprietà ogni bene mobile ed immobile dell'Ordine nazionale dei biologi; essa succede, altresì, nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'Ordine nazionale dei biologi, intercorrenti con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.